

Codice A13060

D.D. 9 gennaio 2015, n. 1

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti, tra gli altri, nel Comune di CARBONARA SCRIVIA (AL), necessari per costruzione nuovo metanodotto "Cortemaggiore-Genova - Variante dal Torrente Grue al Torrente Scrivia ed allacciamenti collegati". Proroga della durata dell'occupazione fino a tutto il 12.07.2015.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. n. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 144 in data 26.06.2012 con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi (riunitasi in data 07.03.2012 ed in data 23.05.2012) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 13.07.2011 ed integrato in data 16.05.2012;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1 lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 11,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con contestuale adozione di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione

urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale, in quanto i metanodotti esistenti, sono soggetti ad una progressiva e pericolosa ed in alcuni tratti, attraversano sia aree soggette a frane che aree soggette a significativo sviluppo urbanistico.

Vista la propria Determinazione n. 838 in data 04.12.2013 con la quale erano stati autorizzati, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'asservimento con determinazione urgente delle indennità offerte a titolo provvisorio e, contestualmente, l'occupazione temporanea delle aree necessarie per il corretto svolgimento dei lavori, per la durata di 12 mesi dalla data di immissione nel possesso.

Rilevato che i sopralluoghi per la redazione dei Verbali di Immissione nel Possesso e la compilazione degli Stati di Consistenza degli immobili da occupare e/o asservire si sono svolti in data 13.01.2014.

Dato atto che, a seguito dei lavori di che trattasi, sui terreni siti in Comune di CARBONARA SCRIVIA (AL) - N.C.T. - Fg. 1 - particelle 69 e 128 - sono stati rinvenuti dei reperti archeologici e quindi si è reso necessario l'intervento della Soprintendenza dei Beni Archeologici del Piemonte per verificare/salvaguardare quanto ritrovato.

Rilevato che i terreni di che trattasi erano compresi nell'Allegato n. 2 del proprio provvedimento n. 838/2013, e, pertanto, l'occupazione temporanea dei predetti immobili era stata autorizzata sino a tutto il 12.01.2015.

Vista la nota n. 3400 in data 15.04.2014 con la quale la predetta Soprintendenza, a seguito dei ritrovamenti sopraccitati, prescriveva che venissero "...eseguiti scavi archeologici esaustivi in estensione in corrispondenza dei tratti dove sono emerse le evidenze archeologiche e che tali indagini vengano affidate ad una Ditta dotata dei necessari requisiti di qualificazione e con operatori archeologi specializzati, sotto il controllo dell'Ufficio scrivente".

Dato atto che l'adempimento alle prescrizioni sopraccitate (ed in particolare l'affidamento degli scavi archeologici ad una Ditta specializzata, diversa dall'Impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del gasdotto), ha imposto un fermo delle attività di cantiere sulle aree interessate, comportando un ritardo nel completamento dell'opera.

Vista l'istanza presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, allo scopo di ottenere, limitatamente agli immobili sopra descritti, la proroga per ulteriori sei mesi del periodo di occupazione temporanea a suo tempo autorizzato con il proprio provvedimento n. 838/2013, e cioè fino al 12.07.2015.

Visto il Piano Particellare Stralcio trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. unitamente alla sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore verde le aree di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio.

Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare con urgenza, e comunque entro il 12.01.2015, la proroga per ulteriori sei mesi del periodo di occupazione temporanea sulle aree interessate dal rinvenimento di reperti archeologici, al fine di consentire il completamento dell'opera di cui all'oggetto.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è concessa la proroga sino a tutto il 12.07.2015 del periodo di occupazione temporanea a suo tempo autorizzato con il proprio provvedimento n. 838/2013, che scadrà il 12.01.2015, limitatamente agli immobili siti nei Comuni di CARBONARA SCRIVIA (AL), meglio identificati con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, al fine di consentire il completamento del nuovo metanodotto di cui all'oggetto.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di continuare ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, le aree necessarie all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 12.07.2015.

ART. 2

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, come meglio quantificata nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 3

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento, se condividono l'indennità di occupazione offerta a titolo provvisorio.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SNAM Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione delle indennità definitive di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 4

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 6

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente
Marco Piletta